

Comune di
SAN DEMETRIO CORONE

Provincia di Cosenza

COPIA

ORDINANZA

N. 22 DEL 21-03-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente - provvedimenti di contenimento della diffusione per l'emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus). Provvedimenti a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 ° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 1 del 27/02/2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 adottato alla luce delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020, contenente misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 avente ad Oggetto "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale si è inteso adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, estendendo all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure da adottare sull'intero territorio nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 avente ad Oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale".

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 avente ad Oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.";

CONSIDERATO che la richiamata Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta della Regione Calabria in particolare ordina:

"...1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;

2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;

3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;

4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

5. L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;

7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

8. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

9. I sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;

10. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;

11. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato..."

RITENUTO di dover dare la più efficace esecuzione ai nuovi dispositivi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente conferiti al sindaco;

ORDINA

- in aggiunta a quanto fissato nelle precedenti Ordinanze del Sindaco n. 4 del 26/02/2020, n. 5 del 9/03/2020, n. 6 del 10/03/2020, n. 7 del 12 marzo 2020 e n. 8 del 15/03/2020, con decorrenza immediata l'osservanza di quanto disposto dal Presidente della Giunta della Regione Calabria con l'Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 in premessa riportato e da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto;

- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, alla Prefettura di Cosenza, alla locale stazione dei Carabinieri, al locale comando della Polizia Municipale e l'utilizzo delle forme consentite per favorirne la diffusione (affissione nei pubblici esercizi, pubblicazione nel sito comunale, ecc.)

COMUNICA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 21/03/2020

Il Sindaco
Salvatore Lamirata

N. Pubblicazione 174

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 21-03-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per affissione, li 21-03-2020

L'Addetto pubblicazione Albo On-Line
F.to Emanuele Tocci

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

San Demetrio Corone, 21-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to